REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott. Giovanni Comite	Consigliere
dott.ssa Giuseppina Mignemi	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere - Relatore
dott.ssa Carola Corrado	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi in appello iscritti nel registro di segreteria n. **59518** di:

NESCI Vincenzo, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Di Pardo ed elettivamente domiciliato, elettivamente domiciliato come in atti;

CONTI Giacomo, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Alberto Quaglia e dall'avv. Elena Avolio, elettivamente domiciliato come in atti;

contro

Procura Generale della Corte dei conti;

Procura Regionale della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria;

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Liguria n. 53 del 2021, depositata in data 29/04/2021.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Chiara Pimpinella, il relatore Cons. Fratini, l'avv. Salvatore Di Pardo per Nesci Vincenzo e l'avv. Maria Quaglia per Conti Giacomo, nonché il Vice Procuratore generale dr.ssa Emanuela Rotolo.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza appellata la Sezione giurisdizionale per la Liguria, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura erariale, ha condannato in solido Vincenzo Nesci e Giacomo Conti, nelle rispettive qualità di Presidente/Capogruppo e di componente del Gruppo "*Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra €pea*", al pagamento, in favore della Regione Liguria, della somma di € 51.596,74, ascrivendo al primo, ai fini del riparto interno, la somma di € 36.127,47 e al secondo il restante importo di € 15.469,27, oltre alle spese.

La sentenza di condanna è stata emanata all'esito dell'attività istruttoria svolta dalla Procura, che aveva tratto origine dalla comunicazione della Procura della Repubblica di Genova dell'11 gennaio 2013 e da notizie di stampa.

Il giudice di primo grado ha ritenuto accertato il fatto illecito dannoso, consistito nella non inerenza al mandato istituzionale delle spese effettuate in seno al Consiglio regionale della Liguria da parte del suddetto Gruppo consiliare nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009.

La sentenza è stata censurata dal Nesci Vincenzo con il proprio atto di appello per i seguenti motivi.

Con il primo motivo, il Nesci ha fatto valere anzitutto la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, tenuto conto della inidoneità dell'atto notificato in data 3 gennaio 2015 a interromperne il relativo decorso, non disponendo il Pubblico Ministero contabile, antecedentemente all'entrata in vigore del Codice della Giustizia contabile, del potere di rivendicare, sul piano sostanziale, il credito per conto dell'Amministrazione.

Con il secondo motivo, è stata censurata la sentenza di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto decisivo, ai fini dell'esclusione dell'antigiuridicità della condotta, il fatto che le spese dei Gruppi consiliari fossero state approvate in sede di rendiconto generale dalla Regione, con Legge Regionale del 3 agosto 2010, n. 13, tenuto anche conto della disciplina vigente ratione temporis presso la Regione Liguria, che esonerava la cd. Commissione Rendiconto dal verificare i rendiconti dei Gruppi e le spese sostenute.

Con il terzo motivo dell'appello di Nesci (secondo motivo dell'appello di Conti), si contesta la qualificazione dell'elemento soggettivo ascritto ai presunti responsabili in termini di dolo, sottolineando come la normativa applicabile al regime della rendicontazione delle spese dei Gruppi consiliari fosse oscura all'epoca dei fatti. Al riguardo, si è sottolineato che, secondo quanto affermato dalla Corte d'Appello di Genova nella sentenza n. 754/2021, la legge regionale non imponeva, da un lato, la dimostrazione di inerenza ai fini dell'ammissibilità della

spesa e, dall'altro, il deposito di ulteriore documentazione al fine di dimostrare il riferimento di ciascuna singola spesa alla finalità politica o istituzionale del Gruppo.

La mancata allegazione di documenti non richiesti non avrebbe conseguentemente potuto indicare la volontà dei consiglieri di aggirare le prescrizioni di legge secondo una valutazione *ex ante* e in concreto.

In subordine, la difesa di Conti chiede la riqualificazione dell'elemento soggettivo ascritto al medesimo a titolo di colpa grave, tenuto conto, tra l'altro, della mancata dimostrazione della prova del dolo alla luce dell'art. 21, comma 1, d.l. n. 76/2020.

Con il quarto motivo dell'atto di appello il Nesci (primo motivo dell'appello di Conti) è stata censurata la sentenza di primo grado con specifico riferimento alla valutazione delle singole spese effettuata dal giudicante, sotto il duplice profilo dell'inerenza delle stesse con le finalità del Gruppo (spese per riviste, convegni, spese di rappresentanza, telefoniche, spese per viaggi) e dell'assenza di idonea documentazione atta a comprovarle (acquisto di attrezzature, trasporto, consulenza legale, acquisto di spazi televisivi).

Il primo giudice non avrebbe tenuto in debito conto il fatto che, in sede processuale, sarebbe stata dimostrata la finalità della spesa alle attività del Gruppo consiliare. Con il terzo motivo di appello, il Conti contesta il criterio di riparto del danno disposto dalla sentenza gravata, avuto riguardo alle diverse prescrizioni poste dalla normativa di riferimento, e in particolare dall'art. 4-*bis* della L.R. n. 38/1990, in capo ai Presidenti dei Gruppi, da un lato, e ai singoli consiglieri, dall'altro.

Secondo l'appellante, la posizione del Capogruppo, in particolare, dovrebbe essere tenuta distinta da quella del mero componente, tanto più che, nella specie, il Conti non avrebbe partecipato alla seduta di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio, essendo stato componente della relativa Commissione, di cui all'art. 4-bis L.R. n. 39/1990.

Entrambi gli appellanti hanno invocato, infine, l'esercizio del potere riduttivo da parte del giudice, previa riqualificazione dell'elemento soggettivo in termini di colpa grave, in ragione della situazione giuridica e fattuale incerta nella quale gli odierni appellanti si sono trovati a operare e della corresponsabilità di terzi nella determinazione del danno azionato.

La Procura si è regolarmente costituita in giudizio, deducendo l'infondatezza delle censure proposte dagli appellanti, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Segnatamente, con riguardo all'eccezione di prescrizione, la Procura ha ritenuto non accoglibile tale eccezione, tenuto conto del principio, espresso anche di recente dalle Sezioni di Appello di questa Corte (Corte conti, Sez. II App., n. 57/2021).

Con riguardo al secondo motivo di appello del Nesci, secondo la Procura non assume nessuna efficacia interruttiva del nesso causale la circostanza secondo la quale, nel caso di specie, il rendiconto del Gruppo consiliare *"Rifondazione Comunista – Sinistra Europea"* sia confluito nel rendiconto della Regione, poi approvato dall'Assemblea regionale.

Quanto al profilo dell'inerenza delle spese, la Procura ritiene che la decisione gravata sia esente da vizi logici, ponendosi in linea con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia.

Anche il motivo relativo all'elemento soggettivo è infondato, tenuto conto della portata precettiva dell'art. 4-bis, comma 5, L.R. n. 38/1990 – norma che i presunti responsabili, per l'alto ruolo istituzionale rivestito, erano tenuti a conoscere e a osservare – in ordine alla necessità di *"documentazione probatoria"* a corredo della rendicontazione.

Quanto al terzo motivo dell'appello del Conti, secondo la Procura la sentenza impugnata è pienamente condivisibile sul punto della motivazione posta a fondamento del rigetto dell'eccezione sollevata da Conti, in ordine alla circostanza, risultante dagli atti, secondo la quale il rendiconto del Gruppo sarebbe stato esaminato dal medesimo e da Nesci *"concordandone la stesura"* e approvato all'unanimità

La Procura, infine, ritiene nella specie non sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere riduttivo, stante la qualificazione dolosa dell'elemento soggettivo ascritto agli odierni appellanti.

Con memoria del 21 ottobre 2024 il Nesci, a seguito della sentenza 2900/22 della Corte di Appello di Genova, ha chiesto, in via principale, di rigettare le domande proposte nei suoi confronti in quanto inammissibili ed infondate nel merito per tutto quanto esposto in narrativa.

In via subordinata, il Nesci ha chiesto di procedere alla riquantificazione del danno sulla base delle spese eventualmente ritenute non rimborsabili.

Infine, ancora, subordinatamente, ha invocato l'esercizio del potere riduttivo.

Con memoria del 22 ottobre 2024 il Conti ha chiesto, in via principale e nel merito, in totale riforma della Sentenza impugnata, di essere assolto da ogni responsabilità.

In via subordinata, ha chiesto di riqualificare la condotta dello stesso da dolosa a colposa, con ogni consequenziale pronuncia di legge in ordine all'addebito delle spese a lui imputabili, esclusa altresì la solidarietà passiva con l'altro responsabile, e, comunque, di ridurre le somme ritenute dovute a titolo di danno.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti.

DIRITTO

1. Il Collegio dispone la riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza.

2. L'eccezione di prescrizione non può essere accolta.

Il Collegio, sul punto, condivide le conclusioni della Procura. Come già affermato da questa Corte, anche prima dell'entrata in vigore del Codice della Giustizia contabile:

"la costituzione in mora può essere compiuta dal PM contabile, oltre che con l'invito a dedurre provvisto di tutti gli elementi idonei al fine, anche con ogni altro atto che abbia le connotazioni previste dall'art. 1219, comma 1, c.c. e, cioè, con un qualsiasi atto con il quale venga manifestata chiaramente al (presunto) responsabile la volontà di ottenere il risarcimento del danno; con la conseguenza che dalla costituzione in mora in tal modo realizzata consegue l'effetto della interruzione della prescrizione, secondo la previsione generale

recata dall'art. 2943, ultimo comma, c.c." (Corte conti, Sez. II App., n. 57/2021).

Come evidenziato dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 14/2000/QM, il PM contabile, organo *«agente nell'interesse dell'ordinamento, (con) una valenza "mediatamente" finalizzata alla tutela patrimoniale della specifica Amministrazione, identificata come centro di imputazione del ristoro azionabile in sede giudiziaria»*, è provvisto, in base alle particolari regole che disciplinano la materia della contabilità pubblica, di *«una legittimazione generale alla tutela della finanza pubblica mediante il conferimento dello jus postulandi nell'ipotesi di responsabilità patrimoniale di soggetti legati da rapporto di servizio con la P.A. per danni arrecati a quest'ultima nell'esercizio o in relazione all'esercizio delle funzioni ad essi affidati»*.

Pertanto, è corretta l'affermazione della Procura, secondo cui tale legittimazione non può essere limitata al piano strettamente processuale, anche considerando che la costituzione in mora ha natura di mero atto giuridico non negoziale e, quindi, data la sua natura, può provenire tanto dal titolare del diritto, quanto dal soggetto che sia legittimato ad agire a tutela di quel diritto: il Pubblico Ministero contabile, la cui legittimazione a compiere atti di messa in mora a tutela del credito erariale è connaturata alla sua stessa funzione.

3. Gli altri motivi di appello possono essere accolti nei sensi e nei limiti di quanto di seguito indicato.

È stata acquisita agli atti del presente giudizio la sentenza n. 2900/22 della Corte di Appello di Genova.

La pronuncia, divenuta irrevocabile, spiega nel presente giudizio gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p.

Ai sensi della predetta norma, il giudicato penale, oltre ad impedire la cognizione *ex novo* di fattispecie già accertate in via definitiva, spiega effetti anche su giudizi diversi da quello penale, che rimangono influenzati dalla decisione irrevocabile. Il fenomeno è indicato, appunto, come «*efficacia riflessa*» della res iudicata.

Per gli effetti positivi che è idoneo a produrre, il giudicato penale si configura come vincolo cognitivo per altro giudice chiamato a pronunciarsi sui medesimi fatti.

La sentenza n. 2900/22 della Corte di Appello di Genova ha assolto il Conti Giacomo perché il fatto non sussiste, ritenendo che delle varie spese di ristorazione e di viaggio risulti la prova documentale e dichiarativa della natura politica degli incontri espletati su tematiche di rilevanza locale e quindi della loro inerenza a finalità istituzionali, evidenziando anche come non siano state portate a rendiconto le spese di viaggio già ricoperte dal rimborso forfettario previsto dalla l.r. 3/87.

La sentenza irrevocabile ha ritenuto inerenti anche le altre spese, in quanto ritenute di rappresentanza o per acquisto di beni di consumo, immediato o meno, inquadrabili quali spese di cancelleria.

Ciò comporta l'accoglimento dell'appello del Conti Giacomo e il rigetto della domanda risarcitoria della Procura.

Per quanto concerne la posizione del Nesci Vincenzo, il giudicato penale ha accertato l'inerenza alle finalità pubbliche non di tutte le spese effettuate.

Risultano inerenti diversi esborsi, trattandosi di spese (ristorazione, varie trasferte in Liguria e fuori regione e pernottamenti) collegate ad iniziative politiche del Gruppo per i temi trattati e per gli interlocutori istituzionali coinvolti.

Invece, viene esclusa l'inerenza di tutta una serie di spese, rendicontate dal Nesci Vincenzo e oggetto della sentenza di condanna, che non possono considerarsi sostenute per il conseguimento di finalità istituzionali.

Si tratta di spese:

i) estranee alle causali per le quali sono state rendicontate;

ii) per ristorazione per pranzi e/o cene o soggiorni dal carattere spiccatamente personale per condizioni di tempo e di luogo;

iii) per spostamenti non legati a finalità istituzionali;

iv) per dvd, cd musicali e giochi elettronici a evidente interesse personale.

Riguardo a tali spese, la sussistenza dell'elemento soggettivo si desume dalla stessa natura della spesa effettuata, la cui palese non inerenza manifesta il carattere doloso o quantomeno colposo della condotta.

Lo stesso appellante, nella propria memoria, ha quantificato in € 11.840,56 l'importo complessivo delle spese che la sentenza penale ha ritenuto non inerenti alle funzioni istituzionali.

Pertanto, tale importo va decurtato dalla liquidazione del danno (€ 36.127,47) già operata dal giudice di primo grado.

Per cui il danno risarcibile deve essere rideterminato in € 24.286,91, oltre interessi e rivalutazione, e alle spese liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Terza Centrale d'appello, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

come in motivazione l'appello del sig. Conti Giacomo e, per l'effetto, in riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Liguria n. 53/2021, depositata in data 29.04.2021, rigetta la domanda della Procura. Le spese legali sono liquidate in € 2.500,00 oltre accessori, a carico della regione Liguria.

ACCOGLIE PARZIALMENTE

come in motivazione, l'appello del sig. Nesci Vincenzo e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n. 53/2021, lo condanna al pagamento in favore della Regione Liguria della somma di € 24.286,91, oltre alla rivalutazione e gli interessi dalla sentenza di primo grado.

Pone a carico del Nesci Vincenzo le spese di giudizio, che si liquidano in € 128,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2024.

L'estensore	Il Presidente
Marco Fratini	Tammaro Maiello
F. to digitalmente	F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23/12/2024

Il Dirigente

F. to digitalmente